

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-126 del 11/01/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA SAPI S.P.A. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA PALETTI N. 1, COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 00155900368/152) QUINTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-132 del 11/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **SAPI S.P.A.** INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA PALETTI N. 1, COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 00155900368/152)

QUINTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

richiamata la **Determinazione n. 449 del 13/12/2012** della Provincia di Modena con la quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta SAPI S.p.A. in qualità di gestore dell'installazione per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Paletti n.1, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO);

richiamate la **Det. n. 50 del 07/02/2013** e la **Det. 62 del 20/05/2013** di modifica non sostanziale all'AIA, il **nulla osta prot. n. 35561 del 28/03/14**, la **Det. n. 108 del 09/12/2014** e **Det. n. 59 del 02/05/2015** di terza e quarta modifica non sostanziale all'AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale** dell'AIA presentata da SAPI S.p.A., mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 16/11/2016 (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 21243) con cui sono state richieste modifiche all’assetto impiantistico autorizzato in AIA, in particolare:

1. la realizzazione di un nuovo laboratorio chimico posto al primo piano dello stabile contenente, al piano terra, il cogeneratore e dismissione del laboratorio chimico esistente;
2. lo spostamento dell'emissione convogliata associata alla cappa di aspirazione dei fumi prodotti durante le operazioni svolte nel laboratorio chimico interno. Le cappe esistenti situate presso il laboratorio attualmente in attività saranno traslocate presso il nuovo laboratorio; il numero identificativo dell'emissione in atmosfera associata rimarrà sempre E9 “Laboratorio Chimico”, il camino di scarico avrà una altezza da terra pari a 23,5 m e la durata è richiesta di 4 h/gg (dal lunedì al sabato), invece, di 2 h/gg;
3. l'installazione di una centrifuga ad asse orizzontale presso il depuratore aziendale in quanto l'aumento dell'attività legata ai sottoprodotti comporta una maggiore produzione di fango in esubero da parte del depuratore e l'attuale vasca, con i due relativi svuotamenti all'anno, rischia di non essere più sufficiente. L'introduzione della centrifuga consentirà di prelevare e concentrare parte dei fanghi presenti sul fondo del chiarificatore (destinati al ricircolo in ossidazione) inviando l'acqua eliminata in testa al processo di ossidazione ed i fanghi, diventati palabili, all'interno di un cassone scarrabile del volume di circa 25 mc che sarà posizionato nella zona del depuratore, a fianco della vasca di denitrificazione. Una volta che il cassone risulta pieno, il fango palabile verrà inviato ad un'azienda esterna autorizzata per il suo stoccaggio in attesa di utilizzo agronomico. Le caratteristiche della centrifuga sono dettagliate nella relazione allegata alla domanda di modifica presentata.

Nella domanda di modifica suddetta il gestore, inoltre, specifica che:

- l'installazione della nuova cappa di aspirazione presso il nuovo laboratorio, sostanzialmente, non produrrà modifiche significative al clima acustico esistente in quanto la stessa è già ora autorizzata ed utilizzata e verrà solo traslata come locazione all'interno del recinto aziendale. La centrifuga posta presso il depuratore comporterà l'introduzione di una nuova modesta fonte di rumore in quanto funzionerà solo nel periodo diurno (più precisamente nella fascia oraria 7:00-20:00). Il funzionamento massimo teorico è di 6 giorni settimana ma, escluse situazioni emergenziali, si prevede che lavorerà circa per 3 giorni a settimana ed in funzione dell'ubicazione proposta non andrà a produrre effetti significativi sui recettori più prossimi;
- dal punto di vista del consumo energetico la modifica richiesta prevede l'introduzione di alcune nuove utenze che, tuttavia, non apporteranno modificazioni significative dei consumi attuali;
- relativamente al consumo idrico la modifica proposta non comporterà nessun aggravio particolare in quanto le utenze non subiranno modificazioni significative;
- la tipologia di rifiuti prodotti non varierà a seguito della modifica richiesta, in quanto non vengono introdotte nuove attività che potrebbero portare alla produzione di nuovi rifiuti. Il cassone che

conterrà i fanghi disidratati sarà a tenuta, posizionato su superficie impermeabilizzata e coperto da apposita tettoia in lamiera, al fine di evitare possibili contatti con gli agenti atmosferici. Quindi, per lo stoccaggio dei fanghi in esubero, nella situazione post-operam, si avranno a disposizione la vasca già attualmente utilizzata per il contenimento dei fanghi allo stato liquido con volume pari a circa 14 mc ed il nuovo cassone scarrabile per il contenimento dei fanghi palabili ottenuti dalla centrifugazione, con volume pari a circa 25 mc. Alla domanda è allegata planimetria aggiornata dell'ubicazione dei rifiuti.

Infine, nella domanda di modifica suddetta il gestore richiede la rettifica dell'altezza associata al punto di emissione **E18** "Cogeneratore", in quanto da verifiche effettuate, è emerso che dal piano di calpestio l'altezza del camino di tale punto di emissione risulta di 23,5 m, invece, di 26 m;

dato atto che il gestore in data 21/09/2016 ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

valutato che:

- la modifica richiesta non varia la capacità massima di trattamento autorizzata;
- per il punto di emissione E9 si ritiene sufficiente che il gestore comunichi la messa in esercizio ed a regime in quanto a tale punto di emissione non sono associati inquinanti e la portata è molto bassa (10 Nmc/h);
- non vi sono variazioni ai flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti;
- dal punto di vista del rumore le modifiche richieste non incidono significativamente sul clima acustico attuale;
- l'installazione della centrifuga consentirà un migliore funzionamento del depuratore, a fronte dell'aumento di produzione di fango in esubero derivante dall'attività legata ai sottoprodotti, si valuta positivamente la scelta di collocare tale impianto e relativo cassone per fanghi disidratati nella zona del depuratore già servita da sistemi di captazione di eventuali sversamenti. Come dichiarato dal gestore il cassone dovrà essere posizionato su superficie impermeabilizzata e coperto da apposita tettoia in lamiera, al fine di evitare possibili contatti con gli agenti atmosferici. Inoltre, il contributo odorigeno associato all'area del depuratore non dovrà peggiorare a seguito delle modifiche richieste e dovranno essere rispettati i limiti acustici sia a confine aziendale, che presso i recettori sensibili presenti vicino alla zona aziendale interessata dalle modifiche. Infine, il gestore dovrà comunicare la data di attivazione della centrifuga;

preso atto della richiesta di rettifica dell'altezza associata al punto di emissione E18;

verificato, infine, che le modifiche comunicate non comporteranno impatti significativi sulle altre matrici ambientali (materie prime, consumi energetici, rifiuti, bilancio idrico) e non si avranno variazioni significative rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore;

ritenuto necessario:

- alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, aggiornare la Sezione D2.2 “Condizioni relative alla gestione dell’impianto” con le prescrizioni previste dagli art. 29 – nonies, 29 – decies e 29-undecies del decreto suddetto;
- che il gestore, a seguito della variazione della durata di validità dell’AIA (da 5 a 10 anni), conservi le registrazioni richieste alla Sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I dell’AIA per almeno 5 anni;
- sostituire nella sezione prescrittiva della Determina di Rinnovo AIA e successive modifiche i termini “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” con “ARPAE di Modena”, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13 del 28/07/2015 alla L.R. n. 21/2004 richiamate in premessa,

valutato necessario, per maggiore chiarezza dell’atto autorizzativo, sostituire interamente le Sezioni A1, D ed E dell’Allegato I della Determinazione n. 449 del 13/12/2012 e ss.mm.;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari funzionario dell'ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 449 del 13/12/2012 e ss.mm** rilasciate dalla Provincia di Modena rilasciate a SAPI S.p.A. in qualità di gestore dell’installazione per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Paletti n.1, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 16/11/2016 tramite il Portale Regionale “Osservatorio IPPC”, assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 21243;

- b) i riferimenti “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” presenti nelle prescrizioni della Determina AIA suddetta e relativo Allegato I, successive modifiche non sostanziali e relativi allegati **sono sostituite** con la dicitura “**ARPAE di Modena**”;
- d) le **Sezioni A1, D ed E** dell’Allegato I dell’AIA suddetta e successivi atti di modifica **sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell’allegato al presente atto di modifica.**
- **di fare salvo** il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 449 del 13/12/2012** e ss.mm, per **quanto non modificato dal presente atto**;
 - **di inviare** copia della presente autorizzazione alla Ditta SAPI S.p.A., al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) – Uff. Ambiente per il tramite del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone (MO);
 - **di informare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
 - **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;
 - **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 5 pagine e da n.1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 5^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA SAPI S.P.A

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 5^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA SAPI S.P.A.

- Rif. int. N. 00155900368/152
- sede legale e produttiva in Via Paletti, 1 a Castelnuovo Rangone (MO)
- installazione per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII D.Lgs. 152/06 e ss.mm.)

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2010/75/UE e nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Modena – ARPAE di Modena).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (SAPI S.p.A.).

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

1. La ditta SAPI S.p.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dall'ARPAE di Modena.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
6. Il gestore dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone la data di messa in funzione della nuova centrifuga fanghi a servizio dell'impianto di depurazione.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E3 Macinazione	PUNTI DI EMISSIONE N. E4, E5, E6 Macinazione	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 Generatore di Vapore	PUNTO DI EMISSIONE N. E8 Generatore di Vapore (Emergenza) (*)		PUNTO DI EMISSIONE N. E9 Laboratorio chimico
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	a regime		(#)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	10500	3000 CAD	5500	13000		10
Altezza minima (m)	-	21	21 CAD	12	12		23,5
Durata (h/g)	-	20	20 CAD	24	Solo emergenza		4
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	5	5	5 (**)	5	100 (***)	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	35 (**)	35	500 (***)	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	350 (**)	350	1700 (***)	-
Monossido di carbonio - CO (mg/Nmc)	UNI EN 15068 - UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)			650 (**)	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtri a tessuto CAD	-	Post combustore termico		-
<i>Frequenza Autocontrollo</i>		<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Annuale solo per NO_x</i>	-		-

(#) rif. Prescrizioni **3 e 5**

(*) **E8** – Emissioni di lavorazioni inviate al generatore: Presse, Centrifughe, Vapori dei cuocitori E10 ed G15, Dreiner dei cuocitori E10 e G15, incondensabili da condensatori 1,2,3 con avvio delle condense al depuratore acque reflue, Coclea scarto centrifughe finitura grasso, Arie carburate impianto estrazione ad esano, Aspirazione readler farine desolventizzate.

(**) **E7** – I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(***) Valori da applicarsi come limiti di concentrazione massima **nel caso di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E13 Nuovo Distroterm (*)		PUNTO DI EMISSIONE N. E15 Insacchettatrice	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 Setacciatura
Messa a regime	-	A regime		A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	43200		10800	2700
Altezza minima (m)	-	15		21	21
Durata (h/g)	-	24		24	24
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	5	100 (**)	5	5
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 - UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35	1700 (**)	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 - UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350	500 (**)	-	-
CO	UNI EN 15068 - UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)	650	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Post combustore termico		Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza Autocontrollo		Semestrale per polveri, NOx, SOx, COT, metano, esano		Semestrale	Semestrale

(*) E13 - Emissioni di lavorazioni inviate al generatore: incondensabili da condensatori 1,2,3, Vapori cuocitore E10, Vapori cuocitore G15, Aspirazione readler trasporto farine desolventizzate, Arie carburate impianto estrazione con esano, Presse, Centrifughe, Dreiner dei cuocitori E10 e G15, Coclea scarto centrifughe finitura grasso

(**) Valori da applicarsi come limiti di concentrazione massima nel caso di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E17 Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E18 Cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE N. E19 Generatore di Vapore	
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	2400	5960	18000	
Altezza minima (m)	-	11	23,5	21	
Durata (h/g)	-	3	21	24	
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	10	5 (*)	5 (**)	100 (***)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 - UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	35 (**)	1700 (***)
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 - UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	250 (*)	350 (**)	500 (***)
Monossido di carbonio - CO (mg/Nmc)	UNI EN 15068 - UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)	10	300 (*)	650 (**)	-
Impianto di depurazione	-	-	Catalizzatore ossidante	-	
Frequenza Autocontrollo		Annuale	-	Annuale solo per NO _x	

(*) E18 - I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

(**) E 19 – I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(***) Valori da applicarsi come limiti di concentrazione massima nel caso di utilizzo di olio combustibile BTZ.

Relativamente ai parametri della Camera di Combustione devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione	temperatura di esercizio	tempo di permanenza
E8	>800 °C	> 0.6 sec
E13	>800 °C	> 0.6 sec

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **(E9) almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose;**
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.
8. per gli impianti generanti le emissioni n. 8 e n. 13 devono essere presenti idonei sistema di misura con registrazione della temperatura nelle camere di combustione. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per tutta la durata della presente autorizzazione;
9. l'abbattitore ad umido a servizio del sistema di trasporto delle farine desolventizzate (nastro redler) deve essere provvisto di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero, misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, ovvero, indicatore di livello del liquido di lavaggio”;
10. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Tale prescrizione non si applica

all'impianto di abbattimento intermedio (abbattitore a umido corredato con misuratore di portata istantaneo del liquido di lavaggio) a servizio del Distroterm (dotato del sistema di registrazione prescritto);

11. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.
Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

12. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

13. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni;
15. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;

16. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE Sezione Provinciale di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;

ALTRE PRESCRIZIONI

17. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento con il vano di carico chiuso e coperto;
18. l'Azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;
19. In caso di interruzione della fornitura di gas metano è ammessa la sua sostituzione con l'olio combustibile (BTZ) negli impianti autorizzati (rif. schema riassuntivo delle emissioni punto D4.2.1). A tal riguardo la ditta dovrà comunicare **tempestivamente** all'ARPAE di Modena la disposizione del soggetto erogatore del gas metano riguardo l'interruzione della fornitura ed il periodo interessato alla sospensione. Non è ammessa la sostituzione del metano con altri combustibili ad eccezione del suddetto olio combustibile;
20. In caso di utilizzo di olio combustibile (BTZ) la ditta dovrà effettuare un autocontrollo delle emissioni entro i primi 10 giorni;
21. considerato che l'invio di arie maleodoranti al punto di emissione n. 8 è da intendersi occasionale o di emergenza (qualora la E13 sia in manutenzione o in avaria) la ditta dovrà inviare comunicazione all'ARPAE di Modena, indicando il tempo utile al ripristino della normale funzionalità dell'impianto;
22. in caso di **fermata del nuovo Distroderm (E13)**, l'impianto termico di cui all'emissione E8 può essere utilizzata per il trattamento dei soli flussi a più basso tenore di sostanze odorigene;
23. in caso di fermata del sistema di trasporto redler, deve essere immediatamente riattivato il sistema di coclee aspirate. L'eventuale riattivazione di tale sistema, una volta in funzione il nuovo impianto di cui sopra, dovrà essere preventivamente comunicato all'ARPAE di Modena;
24. le **sostanze odorigene** devono essere campionate per adsorbimento su supporto solido (tipo tenax) e analizzate, dopo desorbimento, mediante spettrofotometria di massa abbinata a gascromatografia;
25. SAPI S.p.A. è assoggettata a quanto stabilito dall'art.275 del D.Lgs 152/06 (emissioni di COV) rientrando nelle attività indicate al punto 11 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e superando soglia di consumo in esso prevista. Pertanto, in base a quanto stabilito dall'art.275 ed indicato al punto 19 della Parte III "valori limite di emissione", alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06, sono individuate le seguenti condizioni massime di esercizio ed il relativo limite di emissione totale:
- *PAT alimentate all'estrazione: ton 232000*
 - *Capacità nominale: kg/giorno 1087,5*
 - *Consumo massimo teorico di solvente (320 gg/anno): kg/anno 348000*
 - *Emissione totale annua: Kg 348000*
 - *Valore limite di emissione totale (kg di esano/tonnellate di PAT avviate al trattamento): 1,5.*
26. il gestore **entro il 31 Marzo di ogni anno** deve presentare all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone, relativamente all'attività di estrazione di grasso animale la "Dichiarazione di conformità" ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente, con elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi, secondo quanto indicato alla Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (vasca prima pioggia e depuratore biologico). Inoltre, dovrà provvedere al mantenimento in efficienza del misuratore di portata. Ogni disattivazione di tali impianti dovuta anche a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a all'ARPAE di Modena, al Comune di Castelnuovo Rangone e all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
3. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;
4. il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.
5. è **sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche** (previo trattamento con fosse biologiche) **e di acque meteoriche da pluviati e piazzali non soggette a dilavamento (Scarichi S3, S4)** nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
6. lo **scarico industriale in pubblica fognatura S1 (con successiva immissione in S2) deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla Tab 3, Allegato V, Parte Terza, D.Lgs. 152/06** e per la verifica di tali limiti il gestore è tenuto ad effettuare almeno gli autocontrolli per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio. Il volume massimo scaricabile annualmente è pari a 85.000 mc;
7. lo **scarico misto S2**, fatto salvo quanto previsto per S1, per la parte relativa alle acque reflue domestiche, è sempre ammesso in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
8. **è consentito lo scarico delle acque di seconda pioggia (scarico S5) in acque superficiali (Rio Gamberi);** in merito a tale scarico il gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio;
9. per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi occorre fare riferimento a quanto indicato al punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06;
10. s'individua come manufatto di prelievo ai fini fiscali per S1 il pozzetto d'ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione (pozzetto 52 - rif. Planimetria settembre 2012);
11. è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui o altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
12. durante l'evento piovoso tutte le acque meteoriche di dilavamento:
 - della porzione di area del piazzale individuata con **Ad6** nel "Piano gestione aree scolanti",
 - della porzione del piazzale dei nuovi capannoni di stoccaggio PAT, individuata negli elaborati tecnici della VIA (pari a 3700 mq),
 dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia, fino al riempimento della stessa. Una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata, trattando le acque raccolte, nel depuratore aziendale;
13. le aree di deposito individuate nel Piano di gestione aree scolanti, dovranno essere gestite secondo le modalità riportate nello stesso (vedi riferimenti documenti assunti agli atti citati alla Sezione C2.1.2 Prelievi e Scarichi Idrici), in particolare per:

- a) **Ad1** “*deposito cassoni scarrabili lavati e da lavare*”, è concesso il deposito dei cassoni lavati con acqua e getti di vapore, subito dopo lo scarico dei residui animali all'interno dello stesso reparto di ricezione, in attesa di ulteriore trattamento di disinfezione con soda;
- b) **Ad3** “*deposito minuterie e cavi elettrici*”, il gestore dovrà garantire la riduzione dei materiali permanentemente depositati, con limitazione del deposito esterno ai soli cavi elettrici riposti in rastrelliere fissate al capannone di deposito farine;
- c) **Ad4 (a e b)** “*deposito all'aperto di tubazioni, minuterie metalliche, attrezzature in disuso da riparare o da cui prelevare parti di ricambio*”, dalle apparecchiature lasciate all'aperto, dovranno essere asportati preventivamente componenti e parti possibili di causare, per dilavamento, contaminazione delle acque meteoriche;
- d) **Ad5** “*deposito temporaneo rifiuti aziendali*”
- tutti i contenitori di rifiuti non pericolosi privi di copertura dovranno essere collocati sotto tettoia, adeguatamente distinti per tipologia, assieme ad eventuali fusti vuoti per oli minerali, regolando le frequenze dei conferimenti in modo da garantire che non si verifichi la saturazione dei volumi d'invaso disponibili al coperto;
 - le frazioni di rifiuti non pericolosi comunque tenute presso l'Area Ad5 allo scoperto devono essere esclusivamente immesse in contenitori muniti di chiusura, da mantenere abitualmente chiusi, salvo che per il tempo necessario alle operazioni di caricamento ed eventuale svuotamento ai fini di asporto-trasporto, qualora non si trattasse di scarrabili; a tal fine, ove necessario, adeguando le frequenze dei conferimenti all'esigenza di assicurare la piena funzionalità dei dispositivi di chiusura. Ciò, fatta eccezione per i soli fusti di plastica già perfettamente lavati pronti per essere ritirati dai conferitori per il riutilizzo;

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione –, rifiuti, vasche dell'impianto di pretrattamento, serbatoi esano, vasche di accumulo acque, silos di stoccaggio grassi ecc) onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento.
2. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

Classe	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
<u>V</u>	70	65	5	3
<u>III</u>	60	50	5	3

4. Il gestore, in riferimento alle valutazioni di impatto acustico presentate, deve utilizzare i punti di misura che permettano di effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni sonore con riferimento ai seguenti punti/ricettore:

Punto di misura	Descrizione
Ricettore 1	Abitazione su via del Cristo
Ricettore 2	Abitazione su via del Cristo
Ricettore 3	Abitazione su via del Cristo
Ricettore 4	Abitazione su via del Cristo
Ricettore 6	Abitazione su via del Cristo
Ricettore 7	Gruppo di abitazioni su via Paletti n.4
Ricettore 8	Azienda su via Paletti

(*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di recettori sensibili più vicini alle sorgenti.

5. Per la verifica degli autocontrolli il gestore può utilizzare per tutti i ricettori, ad esclusione di R7, anche la modellizzazione proposta nelle valutazioni di impatto acustico presentate utilizzando i livelli di rumore misurati in prossimità delle sorgenti “S”;
6. In merito ad R7, invece, le verifiche degli autocontrolli dovranno sempre essere effettuate strumentalmente ad altezze significative per il ricettore.
7. Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L’adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. È consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di fabbricazione sia all’interno dei locali dello stabilimento, che all’esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.
2. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento pari all’intero volume della cisterna. Qualora vi siano più serbatoi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi stessi. Il bacino, in ogni caso, deve avere capacità pari a quella del più grande dei serbatoi e deve essere mantenuto sempre vuoto. Il materiale grasso contenuto nei silos di stoccaggio dedicati, non essendo allo stato liquido a temperatura ambiente, non necessita di bacino di contenimento a condizione che la relativa platea in c.a. e la rete di raccolta acque a servizio della stessa sia mantenuta sempre in buone condizioni;
3. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e l’eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc).
4. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento;
5. i rifiuti destinati al riutilizzo dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell’impianto e tutte le aree/manufatti adibiti alla messa in riserva dei rifiuti recuperabili devono essere contrassegnati da apposita segnaletica indicante il codice CER del rifiuto stoccato;
6. la Ditta è autorizzata alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ritirati da terzi di seguito indicate:
 - a) “R13 - messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”;
 - b) “R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”;

L’operazione di recupero R5 consiste nell’utilizzo di cloruro di sodio derivante dalla salatura dei prosciutti, codice CER 060314 “sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 (cloruro di sodio derivante dalla salatura dei prosciutti) e codice CER 020299 (cloruro di sodio derivante dalla salatura dei prosciutti) per la rigenerazione

delle resine degli addolcitori delle acque di raffreddamento a servizio dell'impianto di trattamento e per la salatura delle pelli.

7. i rifiuti classificati speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente (messa in riserva) e trattabili annualmente sono i seguenti:

Codice CER	Tipologia (descrizione del rifiuto)	Quantitativo max. trattabile annualmente (operazione R5)	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva (R13)	Quantitativo massimo annuale autorizzato alla messa in riserva (R13)	Modalità di messa in riserva
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	-	200 t	9000 t	Serbatoio n°63 fuori terra in deposito coperto su pavimento con drenaggio - area 21
200125	Oli e grassi commestibili		200 t		Serbatoi n°64-77-78 fuori terra in deposito coperto su pavimento con drenaggio - area 21
060314^s	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 (cloruro di sodio derivante dalla salatura dei prosciutti)	500 t	100 t		In cumuli all'interno del magazzino n°15 nell'area denominata "Na" rif. allegato 3D "planimetria aree rifiuti" domanda di rinnovo
020299^s	Rifiuti non specificati altrimenti (cloruro di sodio derivante dalla salatura dei prosciutti)				

§ E' consentito l'utilizzo dei codici contrassegnati da questo simbolo solamente se accompagnati dalla specifica dicitura.

8. rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree e con le modalità sopra indicate;
9. in caso di prolungato fermo impianto dovranno essere attivati sistemi volti ad evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario; inoltre, dovrà essere tempestivamente informata la AUSL di Modena territorialmente competente;
10. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente in particolare durante le fasi di scarico e carico;
11. il gestore deve mantenere la **garanzia finanziaria già prestata** a favore dell'ARPAE di Modena, per gli importi di seguito riportati; la garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto:
- € 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro; relativamente all'operazione R5 - ai sensi dell'art. 5 comma 5.2 punto 4 della delibera della G.R. 1991/03 l'importo va calcolato moltiplicando la potenzialità annuale dell'impianto espressa in tonnellate (500 t/a) per € 12,00/t per rifiuti non pericolosi; l'importo minimo della garanzia finanziaria è comunque pari a 75.000,00 euro;
 - € 56.000,00 (cinquantaseimila/00) euro; relativamente all'operazione R13 - ai sensi dell'art. 5 comma 5.2 punto 1 della delibera G.R. 1991/03 l'importo va calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea dell'impianto espressa in tonnellate (400 t) per € 140,00/t per rifiuti non pericolosi; l'importo minimo della garanzia finanziaria è comunque pari a 20.000,00 euro;
12. La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:
- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art.54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art.5 del RDL 12/3/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

- appendice di modifica alle garanzie finanziarie già prestate con riferimento al presente atto.
13. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte dell'ARPAE di Modena, previa integrazione accettata dalle parti. E' ammesso che le garanzie finanziarie abbiano durata inferiore a quella dell'autorizzazione (29/10/2022). In tal caso il gestore deve provvedere per tempo a prolungarne la validità in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, la sua violazione sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 29-*quatuordecies*, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e contrastata con le misure di cui all'articolo 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 152/06.
 14. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01. mettere % e regolamento EMAS corretto
 15. La garanzia finanziaria può essere svincolata dall'ARPAE di Modena in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
 16. L'ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria (o appendice della stessa). La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.

D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD;

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza già adottato dalla SAPI S.p.A.;
2. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc;
2. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
3. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo

conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

4. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE – SAC di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di Sottoprodotti animali inviati al trattamento	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di Cicciolo di produzione interna da inviare all'estrazione	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di Cicciolo ingressato da altri stabilimenti	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di Cicciolo da altri stabilimenti da inviare all'estrazione	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di Esano consumato	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di materiali ausiliari in stabilimento (detergenti, disinfettanti, ecc)	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantità di Reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Grasso colato	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Farine per pet-food (cicciolo da estrazione)	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Farine per fertilizzanti	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Grasso estratto	procedura interna	mensile	biennale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Prelievo di acque da pozzo per uso produttivo	contatore volumetrico	mensile	biennale	Elettronica / cartacea	annuale
Prelievo di acque da acquedotto per uso civile	contatore volumetrico	mensile	biennale	Elettronica / cartacea	annuale
Analisi acqua prelevata da pozzo	Verifica analitica	Annuale	biennale	Rapporti di prova	annuale

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo energia e Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo di energia elettrica prelevata da rete	contatore	mensile	biennale	Elettronica / cartacea	annuale
Energia elettrica auto-prodotta dall'impianto fotovoltaico	contatore	mensile	biennale	Elettronica / cartacea	annuale
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	biennale	Elettronica / cartacea	annuale
Consumo di gas metano per il cogeneratore	contatore	mensile	biennale	Elettronica / cartacea	annuale
Consumo olio combustibile	procedura interna	Annuale	Biennale	Elettronica / cartacea	annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmiss.)
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni convogliate	verifica analitica	<u>Semestrale</u> E3, E4, E5, E6, E15, E16 per portata e polveri E13 per portata, polveri, NOx, SOx, COT ⁽¹⁾ , metano, esano ⁽¹⁾ <u>Annuale</u> E17 per portata polveri E7, E19 per portata ed NOx	Biennale E13 + una tra quelle autorizzate	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse	verifica analitica	<u>Annuale</u> Caratterizzazione qualitativa all'interno del perimetro aziendale delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, esano (2), (3)	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione di odore: olfattometria dinamica con norma UNI 13725	verifica analitica	<u>Annuale</u> emissioni convogliate E3, E4, E5, E6, E13 ⁽¹⁾ , E15, E16 ed emissioni diffuse all'interno del perimetro aziendale (3)	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Verifica di funzionalità dei sistemi di mitigazione e contenimento emissioni diffuse (chiusura contenitori, pulizia aree di deposito esterne, chiusura portoni magazzini, ...)	ispezione alle sorgenti odorigene	giornaliera	Biennale	-	-

Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento Filtri a tessuto	controllo visivo attraverso lettura dello strumento Δp	giornaliera	-	-	-
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento Camere di combustione E8, E13	temperatura $^{\circ}C$	in continuo	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento - Abbattitore a umido	controllo visivo attraverso lettura dello strumento misuratore di portata istantanea del liquido di lavaggio	giornaliera	-	-	-

(1) misurazione da effettuarsi sia monte che a valle del post combustore termico (Distroterm);

(2) I campionamenti devono avere durata di almeno 2 giorni; i risultati devono essere espressi come media del periodo di campionamento;

(3) almeno n. 4 punti nelle seguenti aree: zona depuratore, zona piazzale 18, zona magazzino 33, zona magazzini 34 e 35 (rif. Planimetria allegata alla comunicazione datata 28/11/2014)

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmis.)
Quantitativo acqua scaricata dal depuratore	Contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	Biennale	Elettronica /cartacea	Annuale
Quantitativo acqua di prima pioggia inviata al depuratore	Contatore e/o altro strumento di misura	trimestrale	Biennale	Elettronica /cartacea	Annuale
Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali scaricate (scarico interno S1)	verifica analitica (*)	<u>Mensile</u> per: pH, COD, BOD5, SST, N ammoniacale, N nitrico, N nitroso, Fosforo tot., Grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali, cloruri, solfati <u>Semestrale</u> per: Parametri mensili + Cu, Pb, Zn		cartacea su rapporti di prova	Annuale
Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali scaricate (scarico interno S1)	verifica analitica (*)	<u>Annuale</u> per N totale e COD (dopo un ora di sedimentazione) (***)		cartacea su rapporti di prova	Annuale
Concentrazione degli inquinanti acque di seconda pioggia (scarico S5) (**)	verifica analitica	<u>Annuale</u> per: BOD5, COD, SST, N ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e oli animali e vegetali, Cloruri, Tensioattivi Totali		cartacea su rapporti di prova	Annuale

(*) per l'esecuzione degli autocontrolli mensili allo scarico industriale le analisi potranno essere effettuate dal laboratorio interno. Inoltre, almeno trimestralmente le analisi dovranno essere eseguite da laboratorio esterno. Una delle analisi trimestrali effettuate dal laboratorio esterno dovrà essere eseguita in concomitanza del controllo semestrale.

(**) il punto di prelievo delle acque di seconda pioggia dovrà essere individuato a circa metà del percorso di raccolta alla vasca di prima pioggia

(***) controllo ai fini conoscitivi a servizio del SII, non soggetto a limiti

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque ed aree esterne

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Funzionamento impianti di trattamento (reflui industriali e acque prima pioggia)	controllo visivo	quotidiano	-	elettronica e/o cartacea solo in caso di anomalie / malfunzionamento con specifico intervento	Annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	Biennale		Annuale
Aree esterne gestite con piano di gestione	Controllo visivo	quotidiano	Biennale	-	Annuale

D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni Sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	no	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	biennale con verifica delle eventuali registrazioni	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Biennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	-	relazione tecnica (**) eseguita da tecnico competente in acustica	biennale

(*) utilizzare i punti di misura prescritti alla **Sezione D2.7**

(**) Da inviare all'ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MODALITA'	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti inviati a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Rifiuti prodotti in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	-
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	Controllo visivo	Giornaliero	Biennale	No	-
Corretta suddivisione dei rifiuti prodotti per tipi omogenei nelle rispettive aree/contenitori	controllo visivo	In corrispondenza di ogni messa in deposito	Biennale	-	-
Quantità di Fanghi prodotti e avviati al recupero / smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti ricevuti da terzi	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmis.)
Verifica di integrità di vasche interrate e non e serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie /malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Prova di tenuta di serbatoi interrati	secondo procedura individuata	*	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale

- * - ogni 5 anni per serbatoi con meno di 25 anni
 - ogni 2 anni per serbatoi con età compresa tra i 25 e 30 anni
 - per serbatoi con età superiore ai 30: risanamento al trentesimo anno (o entro 1 anno) con la prima prova di tenuta dopo 5 anni, la successiva dopo due anni
 - secondo procedura interna per serbatoi interrati a doppia camera dotati di misuratore della pressione della intercapedine

D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	MODALITÀ DI CALCOLO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmis.)
Resa produttiva impianto di colatura	%	Rapporto percentuale tra peso dei prodotti totali dal trattamento (grasso colato + cicciolo da colatura) / peso residui animali in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Resa produttiva impianto di estrazione	%	Rapporto percentuale tra peso di grasso estratto / peso di cicciolo inviato in estrazione	Elettronica / cartacea	Annuale
		Rapporto percentuale tra peso cicciolo sgrassato / peso di cicciolo inviato in estrazione		Annuale
Consumo idrico specifico (suddiviso per tipologia di approvvigionamento)	m ³ /t	Acqua prelevata ad uso industriale \ peso residui animali in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo specifico totale di energia elettrica per unità di prodotto lavorato (impianto di colatura e impianto di estrazione)	GJ/t	Energia Elettrica / peso residui animali in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
		Energia Elettrica / peso di cicciolo inviato in estrazione		Annuale
Consumo specifico totale di metano per unità di prodotto lavorato	m ³ /t	Metano / peso residui animali in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Fattore di emissione di Composti Organici Volatili	Kg/t	Consumo COV / materiali sottoposti ad estrazione	Elettronica / cartacea	Annuale
Produzione annuale di scarichi idrici	mc/ton	Quantità di acqua scaricata / peso residui animali in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto;
2. qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella;

3. l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto;
4. nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera;
5. dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto;
6. le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva;
7. per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti;
8. il gestore è tenuto a valutare eventuali ulteriori margini di recupero e /o riciclo dell'acqua utilizzata, in modo da utilizzare la risorsa idrica più efficientemente possibile;
9. il gestore in occasione di future modifiche o ristrutturazioni dovrà valutare la possibilità d'installare misuratori di consumo di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina, oltre al contatore generale attualmente presente;
10. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive;
11. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
12. i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
13. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
14. qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata all'ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni;
15. nel caso in cui il gestore voglia sostituire con grasso animale il combustibile normalmente utilizzato per la normale attività (metano):
 - il progetto di modifica si configura sia come trasformazione produttiva di attività compresa nell'Allegato B2 alla LR 9/99, e nell'Allegato III alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), sia come modifica sostanziale ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che del D.Lgs. 59/2005 (IPPC);
 - le opere citate risultano soggette a preventiva valutazione di "Screening" da parte dell'ARPAE di Modena. Il rilascio dell'autorizzazione all'attuazione di quanto richiesto, è vincolato alla conclusione della procedura di "Screening" ai sensi della Parte Seconda del DLgs 152/2006, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 20 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.